-WORLD TRADE CENTER GENOA-

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

S T A T U T O

TESTO IN VIGORE – DELIBERA N. 175 DEL 14/06/2021 e successive modificazioni

Art. 1

(Denominazione)

È costituita l'Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova, denominata "AZIENDA SPECIALE WORLD TRADE CENTER GENOA" (d'ora innanzi anche Azienda Speciale) istituita ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 580.

L'Azienda Speciale è organismo strumentale dell'Ente camerale, opera secondo le norme del Codice civile per quanto applicabili ed è dotata, nei confronti della Camera di appartenenza, di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal titolo X del D.P.R. 2/11/2005, n. 254.

Art. 2

(Sede)

L'Azienda Speciale ha la propria sede in Genova.

Art. 3

(Durata)

L'Azienda Speciale ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Genova (di seguito anche la Giunta).

Art. 4

(Scopi)

L'Azienda ha lo scopo di fornire servizi a supporto delle attività della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova (d'ora innanzi la "Camera di Commercio") nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, anche attraverso l'integrazione e la collaborazione con le relative strutture operative, nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare l'Azienda svolge le sue attività di supporto nell'ambito del settore Registro Imprese, del settore agroalimentare e dei prodotti tipici di qualità per la certificazione, lo sviluppo delle imprese del comparto e per la promozione dello stesso; essa opera altresì nel settore dell'innovazione, della

regolazione del mercato, dell'ambiente, della gestione della qualità e della diffusione della normativa tecnica, nell'attività di promozione delle imprese del territorio.

L'Azienda Speciale persegue, specificatamente, i seguenti scopi:

- svolgere attività di certificazione e controllo anche a supporto dell'analoga attività camerale attraverso specifici interventi tesi al controllo del rispetto delle norme di qualità delle produzioni riconosciute e/o disciplinate da specifiche normative nazionali e/o comunitarie;

- supportare le associazioni richiedenti e promotrici nelle varie fasi dell'attività di riconoscimento dei marchi di qualità anche partecipando a progetti a livello nazionale per la diffusione dei marchi di qualità e per le denominazioni di origine;

- promuovere interventi e servizi alle imprese nel campo della ricerca, dell'informazione, della formazione, dell'assistenza e della consulenza, della promozione e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dei servizi di regolazione del mercato, dell'ambiente, dei sistemi di qualità di processo e di prodotto e della certificazione;

- valorizzare il territorio e i sistemi produttivi locali, attraverso l'accrescimento delle competenze tecniche e delle capacità manageriali degli operatori, il collegamento sistemico di produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione e turismo;

- operare come supporto tecnico in iniziative promosse e gestite direttamente dalla Camera di Commercio e/o da suoi enti strumentali nei settori sopraindicati;

- promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, specifici interventi e servizi per la valorizzazione e la protezione del territorio e delle risorse ambientali;

- gestire immobili detenuti a qualunque titolo;

- promuovere e supportare lo sviluppo del processo di internazionalizzazione del sistema delle imprese della provincia di Genova, anche ai fini dell'inserimento in programmi comunitari, nazionali o regionali;

- realizzare un sistema integrato di servizi alle imprese volto a favorire lo sviluppo del processo di internazionalizzazione;

- ideare e realizzare programmi e progetti finalizzati a promuovere all'estero le attività del sistema delle imprese e più in generale dell'economia locale;

- fornire servizi informatici e telematici al sistema delle imprese della circoscrizione di competenza, quali ad esempio banche dati volte a diffondere notizie e informazioni sui mercati esteri e su gare e appalti internazionali, fiere nazionali od estere;

- collaborare con gli uffici dell'Unione Europea anche attraverso strutture specializzate degli altri sistemi camerali liguri, italiani ed esteri al fine di elaborare e attuare iniziative di interesse comunitario;

- fornire servizi volti a favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico al fine di promuovere il processo di internazionalizzazione anche in tale settore imprenditoriale;

- fornire servizi afferenti ai compiti della Camera di Commercio anche attraverso l'integrazione e la collaborazione delle relative strutture operative, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5

(Organi)

Sono Organi dell'Azienda:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo la determinazione della Giunta, da 3 a 5 membri, compreso il Segretario Generale della Camera di Commercio che ne è membro di diritto con voto deliberativo.

La Giunta nomina, tra i consiglieri della Camera di Commercio, i membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali la medesima Giunta provvede, altresì, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per l'intero mandato della Giunta che lo ha nominato e comunque fino alla nomina della nuova Giunta.

La cessazione dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

La Giunta provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che, nel corso del periodo, dovessero cessare la carica.

I Consiglieri nominati in sostituzione, ai sensi del precedente comma, decadono dalla carica con gli altri membri.

Art. 7

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, mediante Posta elettronica certificata, oppure raccomandata a.r., telegramma, fax, o posta elettronica ordinaria e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica certificata, telegramma, telefax o posta elettronica ordinaria almeno un giorno prima.

Il Presidente, allorquando allo stesso ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve procedere alla convocazione dello stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo ordinariamente in presenza. E' facoltà del Presidente provvedere nell'avviso di convocazione che la riunione possa svolgersi, anche parzialmente, in modalità videoconferenza, restando garantite la sicurezza dei collegamenti e la riservatezza della riunione.

Art. 8

(Deliberazioni)

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche tramite videoconferenza o altro collegamento telematico, totale o parziale, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti interessati e la sicurezza del collegamento.

Art. 9

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Azienda Speciale, nei limiti indicati nel presente Statuto e dalla vigente normativa, con la precisazione che l'eventuale assunzione di impegni pluriennali di spesa è sottoposta ad approvazione della Giunta.

In particolare, il Consiglio:

-sviluppa i programmi preventivamente approvati dalla Camera di Commercio e dà corso a ogni conseguente iniziativa;

-approva il preventivo economico corredato dalla relazione illustrativa del Presidente, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in base al disposto di cui all'art. 67 del D.P.R. 2/11/2005 n. 254;

-approva, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

-sottopone all'approvazione del Consiglio Camerale in tempo utile per essere approvati quali allegati al preventivo e al bilancio di esercizio della Camera di Commercio, i deliberati progetti di preventivo economico e bilancio di esercizio corredati dalle relative relazioni, illustrativa e di gestione, a cura del Presidente, nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori;

- approva i programmi e le iniziative da svolgersi dall'Azienda Speciale;

- può nominare tra i suoi membri uno o più Vicepresidenti;

- può delegare a un singolo componente la cura di particolari iniziative con limiti temporali ed economici definiti dal Consiglio stesso;

- determina i poteri da conferire al Presidente;

- può, previa autorizzazione della Giunta, nominare un Direttore determinandone i poteri.

Art. 10

(Presidente)

Il Presidente, nominato dalla Giunta, ai sensi del precedente art. 6 del presente Statuto, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Azienda Speciale, anche in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e provvede a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente predispone la relazione illustrativa di cui all'art. 67 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, che definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'Azienda Speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio Camerale e comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la redazione del preventivo economico.

La relazione illustrativa di cui al comma che precede fornisce informazioni di dettaglio atte a illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo economico.

Il Presidente predispone la relazione sulla gestione dell'Azienda Speciale di cui all'art. 68, comma 2 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, atta ad evidenziare i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in relazione ai progetti e alle attività realizzati dall'Azienda Speciale conformi agli obiettivi assegnati dal Consiglio Camerale. Esercita i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento.

Art. 11

(Emolumenti degli Amministratori)

I compensi degli amministratori sono determinati dal Consiglio Camerale secondo le vigenti disposizioni.

Art. 12

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, è composto da tre membri effettivi

e due supplenti.

Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico; uno effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno effettivo ed uno supplente dalla Regione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione e amministrazione dell'Azienda Speciale ai sensi del richiamato art. 73 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254.

In particolare, i Revisori:

effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi e i titoli a custodia;

verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

esaminano il preventivo economico e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Ai Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio camerale, secondo quanto previsto dalla legge.

Nei confronti del collegio dei Revisori, per quanto compatibile con la disciplina specifica, trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 580/93, sia in sede di nomina del Collegio che di sopravvenuta vacanza, nonché il successivo comma 8.

Art. 13

(Personale)

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari, l'Azienda Speciale può avvalersi:

a) di personale dotato di professionalità adeguata da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto regolato dalle norme di diritto privato e nel rispetto dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa, su base contrattuale collettiva. Gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere autorizzati e asseverati dalla Camera di Commercio di Genova;

b) previa intesa con la Camera di Commercio, di personale di ruolo camerale, anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti;

c) collaboratori e consulenti per la trattazione di problemi specifici.

Art. 14

(Patrimonio ed entrate dell'Azienda)

L'Azienda Speciale è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria.

Le entrate sono, in particolare, costituite:

dai proventi derivanti dall'amministrazione dei beni patrimoniali mobili e immobili nonché di quelli consegnati in uso all'Azienda Speciale;

dai proventi derivanti dalle prestazioni dei servizi resi a organismi pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa interna e comunitaria;

dai contributi della Camera di Commercio, erogati ai sensi dell'art. 65, comma 3 e art. 72, comma 6 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254, e di altri Enti o Organismi pubblici e privati;

dai ricavi ottenuti da gestioni di iniziative proprie;

dai finanziamenti ottenuti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale.

Art. 15

(Esercizio finanziario - Bilancio)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il preventivo economico e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale, quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.

Art. 16

(Servizio di cassa)

Il Servizio di cassa è espletato, di regola, dallo stesso istituto di credito che già lo effettua per la Camera di Commercio di Genova.

Le entrate sono riscosse sulla base della documentazione contabile bancaria, a comprova dell'avvenuto accredito delle somme nel conto corrente bancario intestato all'Azienda Speciale.

Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 17

(Gestione beni strumentali)

I locali ove l'Azienda ha sede e opera, i mobili, gli arredi, le apparecchiature a uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono di norma assegnati in uso all'Azienda Speciale gratuitamente.

I beni strumentali di proprietà dell'Azienda sono gestiti secondo le norme del regolamento della gestione patrimoniale delle Camere di Commercio.

Art. 18

(Gestione beni immobili)

L'Azienda gestisce i beni immobili a qualunque titolo detenuti, concedendoli in locazione a condizioni di mercato e gestendo i servizi offerti ai fruitori di detti spazi.

Art. 19

(Logo)

Il logo dell'Azienda speciale è associato al logo camerale.

Art. 20

(Modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera della Giunta.

Art. 21

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge 580/93 e s.m.i., le norme di cui al D.P.R. n. 254/2005, lo Statuto camerale e il Codice Civile.